

Gli accertamenti basati sui "parametri"

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 23 maggio 2005

Come noto, i parametri sono stati istituiti dall'art. 3, commi 181 e seguenti, della L. 28 dicembre 1995 n. 549, e costituiscono lo strumento di accertamento di gran lunga più utilizzato dal Fisco per controllare i ricavi dei contribuenti piccoli e medio-piccoli contribuenti, ossia quelli con fatturato inferiore a € 5.164.168 (i vecchi 10 miliardi di lire).

La procedura dell'accertamento parametrico si apre con un invito al contraddittorio notificato al contribuente, in cui sono contenuti i dati contabili a suo tempo dichiarati, i conteggi dei maggiori compensi determinati con il meccanismo parametrico, nonché le maggiori imposte accertate, ed infine la specifica richiesta di presentarsi presso l'Ufficio al fine di eventualmente esporre e documentare i fatti e le circostanze che giustificano lo scostamento.

In sede di comparizione, infatti, potrà essere accertata l'inesistenza delle condizioni per procedere all'accertamento, e quindi avvenire l'archiviazione della controversia, oppure si potrà arrivare ad una "transazione", o, più tecnicamente, alla definizione della lite attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione.

Nel caso in cui il contribuente non voglia o non ritenga di presentarsi al contraddittorio con l'Ufficio, così come nell'ipotesi di impossibilità di pervenire ad un compromesso, si avrà invece l'emissione dell'avviso di accertamento.

A questo punto, l'unica forma di difesa del contribuente è costituita dall'impugnazione dell'avviso stesso innanzi alle Commissioni tributarie competenti.

In considerazione del gran numero di accertamenti che perverranno ai contribuenti professionisti "non congrui" in questo e nei periodi a venire, riteniamo utile proporre un fac simile di ricorso, reperibile nell'[apposita sezione di questo sito](#).

